

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 104**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 maggio 2002)**

---

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il sistema generale sul riconoscimento dei diplomi e delle altre qualifiche professionali a livello universitario e di tutti i diplomi corrispondenti ad una formazione universitaria triennale, formazione non universitaria e secondaria, è stato definito con le direttive Sistemi generali, 89/48/CEE e 92/51/ CEE che, tuttavia, hanno evidenziato alcune lacune ed insufficienza nel corso della loro applicazione ai rispettivi settori di attività.

Da qui l'esigenza di un ulteriore disciplina integrativa idonea, per il suo contenuto innovativo, a superare le lacune e le insufficienza.

A soddisfare tale esigenza è finalizzata, appunto, la direttiva in oggetto relativamente alla quale, con legge 29 dicembre 2000, n.422 ( legge comunitaria 2000), è stata data delega al Governo ad emanare il decreto legislativo necessario per la sua attuazione.

La direttiva 99/42/CEE, disciplina in maniera più ampia ed organica, l'esercizio delle attività professionali già previste da 35 direttive in materia di liberalizzazione, di misure transitorie relative ad attività industriali, commerciali e artigianali utilizzando la logica della mutua fiducia introdotta dalle direttive sistemi generali.

Il testo è stato messo a punto nell'ambito di riunioni di coordinamento presso il Dipartimento per le politiche comunitarie a cui hanno partecipato attivamente tutte le Amministrazioni interessate e le parti sociali (Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, ANIA, ABI, CIDA e CGL ).

Le questioni più importanti che hanno costituito oggetto di ampio e articolato dibattito e che hanno determinato scelte che, in alcuni casi, non hanno avuto una adesione unanime riguardano il rapporto tra le competenze statali e regionali sulla materia oggetto della direttiva, alla luce della legge costituzionale n.3 del 2001, e possibili relazioni tra le disposizioni della direttiva e i profili afferenti alla costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro.

Sul primo punto si è giunti ad una formulazione di compromesso contenuta all'articolo 6. La competenza a individuare le autorità competenti ad effettuare il "riconoscimento professionale" è attribuita alle Regioni e, in attesa di tale individuazione, l'attività amministrativa è assolta dal Ministero delle attività produttive, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Ministero delle infrastrutture e trasporti per quelle attività espressamente individuate sulla base delle rispettive competenze istituzionali.

L'ampio e approfondito dibattito ha visto tutte le Amministrazioni, tranne il Dipartimento per gli Affari regionali, porre l'accento sulle seguenti considerazioni.

La materia oggetto della direttiva, con riferimento anche alla sua base giuridica, riguarda il diritto alla libera circolazione, il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi ed è soggetta ai principi comunitari della concorrenza.

L'articolo 117 della legge costituzionale individua le competenze legislative dello Stato e delle Regioni indicando espressamente i diritti civili e sociali, la tutela della concorrenza e i rapporti con l'unione europea come competenze esclusive dello Stato e le professioni come materia a legislazione concorrente.

Trattandosi, nel caso di specie, di una attività amministrativa diretta a trasformare un pacchetto formativo acquisito in un altro Stato membro dell'Unione europea, nel corrispondente titolo italiano, la norma deve assicurare un riconoscimento che si ponga allo stesso livello della norma nazionale che istituisce l'istruzione scolastica, l'istruzione professionale e la formazione professionale. I titoli riconosciuti, sulla base delle regole della direttiva, devono, di conseguenza, avere validità su tutto il territorio nazionale e non devono contenere elementi che possano configurarsi come disparità di trattamento.

Inoltre va tenuto presente come agli ambiti professionali oggetto dello schema di decreto legislativo, si applica, per i cittadini di paesi terzi, la procedura amministrativa prevista dal D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, articolo 49. Tale disposizione rimanda alla procedura prevista nel decreto legislativo n. 319 del 1994 che attribuisce la competenza per il riconoscimento professionale alle Amministrazioni vigilanti le relative attività.

Va sottolineato, inoltre, come la procedura relativa al "riconoscimento professionale" sia prevista, nel nostro ordinamento, esclusivamente nell'ambito delle norme di recepimento delle direttive comunitarie relative alla libera circolazione dei professionisti; tale funzione non va, quindi, a sostituirsi a funzioni esistenti ma lascia immutato l'assetto istituzionale esistente.

Di conseguenza le autorità comunali, provinciali e regionali che, sulla base della normativa esistente, hanno una specifica competenza in ordine alla verifica dei requisiti professionale o del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di specifiche attività, continuano a svolgere la medesima funzione anche per i cittadini comunitari in possesso del previsto riconoscimento.

Per quello che riguarda il secondo punto, il dibattito ha preso le mosse dal riferimento che la direttiva fa, nell'ambito di attività esercitate in forma subordinata, al "dirigente d'azienda" fornendone una apposita definizione.

Il campo di applicazione della direttiva e le sue finalità non toccano in alcun modo gli aspetti, anche contrattuali, relativi alla costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro. Di conseguenza la figura del "dirigente d'azienda", come definita all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, trova applicazione esclusiva nelle situazioni espressamente indicate all'articolo 3 del medesimo decreto.

Con il comma 3 dell'articolo 1 si è inteso evitare, al beneficiario che desidera esercitare in Italia la propria attività, una lettura non corretta della norma di recepimento o aspettative diverse da quella di vedere assicurato, sotto determinate condizioni, il "riconoscimento professionale" del proprio pacchetto formativo.

La CIDA (Confederazione italiana dirigenti d'azienda), pur condividendo totalmente la valutazione sulle finalità e il campo di applicazione della direttiva non ha ritenuto opportuna la chiarificazione del comma 3, sopra citato, valutandola controproducente.

Lo schema di decreto legislativo consta di 10 articoli e di un Allegato che fa parte integrante del testo.

L'articolo 1 delimita l'ambito di applicazione dettando disposizioni che assicurano la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi e l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento ai cittadini degli Stati membri e alle società aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale, all'interno della comunità.

L'articolo 2, concerne il riconoscimento reciproco dei titoli e dei diplomi per le attività elencate nello stesso allegato A, dettando, a tale fine, le relative modalità e condizioni.

L'articolo 3 descrive, in relazione alle singole attività dell'Allegato A, le situazioni che devono essere riconosciute come requisito di esercizio effettivo dell'attività, ai fini del "riconoscimento professionale" in Italia, sempre nel caso in cui la normativa italiana condizioni l'esercizio di tali attività al possesso di determinati requisiti formativi.

L'articolo 4 definisce, limitatamente agli effetti dell'applicazione dell'articolo 3 del decreto in esame, la qualifica di dirigente d'azienda.

L'articolo 5 stabilisce il riconoscimento dei certificati che attestino l'equivalenza delle conoscenze ad una formazione professionale della durata di almeno due o tre anni, con i requisiti espressamente indicati all'articolo 3.

L'articolo 6, definisce le autorità competenti al riconoscimento.

L'articolo 7 individua i mezzi documentali di prova idonei a dimostrare il possesso dei requisiti di onorabilità, di assenza di dichiarazioni di fallimento e di assenza di sanzioni di carattere professionale o amministrativo, individuando le autorità competenti ad attestare il possesso dei predetti requisiti.

L'articolo 8 prescrive il rilascio, da parte delle autorità nazionali, degli attestati di

esercizio effettivo di attività, con indicazione del loro tipo e della loro durata, ai fini del riconoscimento in altri Stati membri delle conoscenze e capacità professionali di cui all'articolo 2, comma 1.

L'articolo 9 individua il Dipartimento per le Politiche Comunitarie quale Autorità a cui le Amministrazioni competenti devono fornire le notizie ed i dati statistici necessari per la redazione della relazione biennale da inviare alla Commissione europea, ne affida il ruolo di coordinatore nazionale presso la Commissione europea nonché di centro di informazione a livello nazionale.

Tale scelta è dettata da ragioni di razionalizzazione dell'azione amministrativa.

Infatti, è stata adottata la stessa soluzione prevista nei decreti legislativi n. 115/92 e 319/94, di attuazione delle direttive 89/48/CEE e 91/52/CEE espressamente citate dalla direttiva 99/42/CE.

Facendo riferimento ad una struttura amministrativa già esistente, si è ritenuta superflua la precisazione, richiesta dal Ministero dell'Economia e del Bilancio, che tale attribuzione avvenga "senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato".

L'articolo 10 contiene una generale formula di cedevolezza della norma nazionale rispetto l'eventuale recepimento della direttiva da parte delle Regioni o Province autonome di Trento e Bolzano.

Al provvedimento non è allegata la relazione tecnica perché la realizzazione di quanto ivi previsto non comporta oneri a carico dello Stato.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge Comunitaria 2000) ed in particolare l'allegato B, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

VISTA la direttiva 42/1999 del 7 giugno 1999, del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del           ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....  
;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, delle attività produttive e del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze e degli affari regionali;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:

**Art. 1**  
**(Ambito di applicazione)**

1. Il presente decreto legislativo detta disposizioni per assicurare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi nei settori di attività di cui Allegato A, ai seguenti soggetti di seguito denominati beneficiari:

- a) cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, a condizione che, nel caso in cui abbiano soltanto la sede sociale all'interno dell'Unione europea, la loro attività, presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'Unione europea.

2. Alle condizioni stabilite dal presente decreto legislativo, le conoscenze e competenze attestate da diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un altro Stato membro dell'Unione Europea, sono riconosciute in Italia per l'accesso o l'esercizio, a titolo autonomo o subordinato, di attività di cui all'allegato A.

3. Le norme contenute nel presente decreto non possono essere invocate in alcun modo per finalità diverse da quelle relative all'ambito di applicazione di cui ai commi 1 e 2. Esse non possono essere invocate per la definizione degli aspetti, anche contrattuali, relativi alla costituzione e qualificazione del rapporto di lavoro.

**Art. 2**  
**(Riconoscimento)**

1. Per le attività elencate nell'Allegato A, il cui accesso o esercizio è subordinato dalla normativa vigente, al possesso di conoscenze e capacità generali o professionali, il riconoscimento è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in un altro Stato dell'Unione europea.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, per le attività elencate nell'allegato A, prima parte, se le conoscenze e competenze richieste dalle norme nazionali dello Stato d'origine o di provenienza attestate da diploma, certificato o altri titoli, in possesso del richiedente, vertono su argomenti sostanzialmente diversi per contenuto da quelli contemplati dalla legislazione vigente nello Stato italiano, tenuto conto anche, ove disponibili, dei dispositivi e degli indicatori di trasparenza di cui alla risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale, il riconoscimento è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n.319, a scelta del richiedente.

3. In deroga al comma 2, per le attività elencate nell'Allegato A, prima parte, esercitate a titolo autonomo o con mansioni direttive, per le quali la normativa vigente richiede la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali, il riconoscimento è subordinato al superamento della prova attitudinale.

4. Gli oneri conseguenti all'attuazione dei commi 2 e 3 sono a carico dei soggetti interessati;



### Art.3

#### ( Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale)

1. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista I, è considerato esercizio effettivo dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato alternativamente per un periodo pari a:

- a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;
- b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;
- c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni;
- d) cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implicino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

2. Per le attività comprese nella nell'allegato A, prima parte, lista II, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente per un periodo pari :

- a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;
- b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;
- c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni;
- d) cinque anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della

**durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero ~~sei anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.~~**

**3. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista III, è considerato esercizio effettivo dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:**

- a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;**
- b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;**
- c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni.**

**4. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista IV, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:**

- a) cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;**
- b) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;**
- c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;**
- d) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni;**
- e) tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.**

5. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista V, lettere a) e b) ~~dell'allegato A, prima parte, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:~~

a) tre anni come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda a condizione che l'attività in questione non sia cessata da più di due anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 6;

b) tre anni come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, a condizione che l'attività in questione non sia cessata da più di due anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 6.

6. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista VI, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

a) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;

b) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni;

tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

7. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 6, lettere a) e c) l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 6.

**Art. 4**  
**(Dirigente d'azienda)**

1. Ai soli fini di cui all'articolo 3, si considera dirigente d'azienda qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente, alternativamente:

- a) la funzione di direttore d'azienda o di filiale;
- b) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato;
- c) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e/o tecniche e responsabile di uno o più reparti dell'azienda.

**Art. 5**  
**(Titoli equivalenti)**

1. In sostituzione della formazione prevista all'articolo 3, comma 1, lettere b) e d), comma 2, lettere b) e d), comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b), c), e) sono riconosciuti i certificati rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza che attestino l'equivalenza delle conoscenze e le capacità nell'attività in questione, ad una formazione professionale di almeno due o tre anni, a seconda dei casi .

2. Nel caso in cui la formazione sia di durata almeno pari a due anni ed inferiore a 3, i requisiti di cui all'articolo 3 sono soddisfatti se la durata dell'esperienza professionale in qualità di lavoratore autonomo o di dirigente di azienda di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e d), comma 2, lettera b), prima opzione, comma 3, lettera b), comma 4, lettera b) o come lavoratore dipendente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), prima opzione , è aumentata del periodo necessario a coprire la minore durata della formazione.

## Art. 6

### (Autorità competenti al riconoscimento)

1. Le Regioni individuano l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.
  
2. Fino all'individuazione di cui al comma 1, sulle domande di riconoscimento, previo parere dell'autorità territorialmente competente a pronunciarsi in ordine alla verifica dei requisiti professionali o al rilascio della relativa autorizzazione, provvedono:
  - a) il Ministero delle attività produttive per le attività di cui all'Allegato A, prima parte, lista I, lista II, Lista III, Lista IV, lista V, lista VI e non comprese ai punti b) c) e d);
  - b) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività di cui all'Allegato A, prima parte, lista I punto I, limitatamente alle attività che riguardano lavori di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali e lista VI punto 3, limitatamente alle attività afferenti al settore sportivo;
  - c) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di cui all'Allegato A, prima parte, lista VI, punto 3 classi ex 851 e 855;
  - d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le attività di cui all'Allegato A, prima parte, lista IV e lista VI nelle parti afferenti ad attività di trasporto.
  
3. Il riconoscimento di cui al comma 1 ha valore su tutto il territorio nazionale e il relativo procedimento deve concludersi entro quattro mesi dalla data di presentazione della documentazione completa da parte del beneficiario.

**Art.7**  
**(~~Prova di altri requisiti~~)**

1. Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio delle attività di cui all'allegato A, sono richiesti requisiti di onorabilità, di assenza di dichiarazione di fallimento e di assenza di sanzioni a carattere professionale o amministrativo, i soggetti di cui all'articolo 1, possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di un estratto del casellario giudiziario o in sua mancanza, di un documento equipollente rilasciato dall'autorità, giudiziaria o amministrativa, dello Stato d'origine, attestanti il possesso dei requisiti medesimi.
2. Nel caso in cui i requisiti di cui al comma 1 non risultino dal documento di cui al medesimo comma, essi possono essere certificati da un attestato rilasciato dalle autorità di cui al comma 1, che faccia riferimento agli elementi richiesti dalle norme nazionali.
3. Qualora lo Stato membro d'origine o di provenienza non rilasci ne il documento di cui al comma 1 ne l'attestato di cui al comma 2, l'interessato può presentare una dichiarazione giurata o, se non prevista nello Stato d'origine o di provenienza, una dichiarazione solenne dinanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio dello Stato d'origine o di provenienza.
4. Qualora la dichiarazione di cui al comma 3 è diretta ad attestare l'assenza di un precedente fallimento, essa può essere resa anche davanti ad un organismo professionale competente, ove esistente, dello Stato d'origine o di provenienza .
5. Il requisito della capacità finanziaria è soddisfatto da attestati rilasciati da una banca dello Stato membro d'origine o di provenienza, da cui risultino certificati i requisiti previsti dalle norme vigenti.
6. La prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale può essere fornita da un attestato rilasciato da un istituto assicurativo di un altro Stato membro, nel quale sia precisato che l'assicuratore soddisfa le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato ospitante per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia.

## Art. 8

### (Certificazioni di requisiti acquisiti in Italia)

1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione Europea delle conoscenze e capacità generali o professionali di cui all'articolo 2, comma 1, richieste dalla normativa vigente, l'autorità territorialmente competente a pronunciarsi in ordine alla verifica dei requisiti professionali o al rilascio della relativa autorizzazione, rilascia un attestato riguardante il tipo e la durata della relativa attività.

2. I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 7 sono certificati, ai fini del riconoscimento in altri Stati membri, dalle autorità competenti al loro rilascio nello Stato italiano.



**Art. 9**  
**(Attività di coordinamento)**

1. Ai fini di predisporre la relazione biennale alla Commissione europea sull'applicazione del presente decreto, le autorità competenti al riconoscimento di cui all'art. 6, mettono a disposizione del Dipartimento per le politiche comunitarie le informazioni e i dati statistici necessari.
2. Il Dipartimento per le politiche comunitarie assolve, altresì, ai compiti:
  - a) di coordinatore nazionale presso la Commissione europea;
  - b) di informazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali nei settori di attività di cui al presente decreto.

**Art. 10**  
**(Disposizioni finali)**

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, le disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente decreto si applicano, per le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 99/42/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Tale normativa è adottata da ciascuna regione e provincia nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Il presente decreto legislativo munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma

## Allegato A

### Parte prima

Attività collegate alle categorie di esperienza professionale

#### Lista I

Classi comprese nella direttiva 64/427/CEE, modificata dalla direttiva 69/77/CEE, e nelle direttive 68/366/CEE, 75/368/CEE e 75/369/CEE

1

#### Direttiva 64/427/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 64/429/CEE)

Nomenclatura NICE (corrispondente alle classi ISIC 23-40)

Classe 23	Industria tessile
	232 Trasformazione di fibre tessili con sistema laniero
	233 Trasformazione di fibre tessili con sistema cotoniero
	234 Trasformazione di fibre tessili con sistema serico
	235 Trasformazione di fibre tessili con sistema per lino e canapa
	236 Industria delle altre fibre tessili (juta, fibre dure), fabbricazione di cordami
	237 Fabbricazione di tessuti a maglia, maglieria, calze
	238 Finissaggio dei tessili
	239 Altre industrie tessili
Classe 24	Fabbricazione di calzature, di articoli di abbigliamento e di biancheria per la casa
	241 Fabbricazione a macchina di calzature (escluse quelle in gomma e in legno)
	242 Fabbricazione a mano di calzature e loro riparazione
	243 Fabbricazione di articoli d'abbigliamento e biancheria per casa (eccettuata la pellic
	244 Confezione di materassi, copiletto ed altri articoli di arredamento
	245 Fabbricazione di pellicce e articoli in pelo
Classe 25	Industrie del legno e del sughero (esclusa l'industria del mobile in legno)
	251 Taglio e preparazione industriale del legno

	252	Fabbricazione di articoli semi finiti in legno
	253	Carpenteria, falegnameria, pavimenti in legno (produzione di serie)
	<del>254</del>	<del>Fabbricazione di imballaggi in legno</del>
	255	Fabbricazione di altri oggetti in legno (mobili esclusa)
	259	Fabbricazione di articoli in paglia, sughero, giunco e vimini, spazzole, scope e perni
Classe 26	260	Industrie del mobile in legno
Classe 27		Industrie della carta e della sua trasformazione
	271	Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone
	272	Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in pasta-carta
Classe 28	280	Stampa, edizioni e industrie collegate
Classe 29		Industria del cuoio e delle pelli
	291	Concia del cuoio e delle pelli
	292	Fabbricazione di articoli in cuoio e in pelle
ex Classe 30		Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti
	301	Trasformazione della gomma e dell'amianto
	302	Trasformazione delle materie plastiche
	303	Produzione di fibre artificiali e sintetiche
ex Classe 31		Industria chimica
	311	Fabbricazione di prodotti chimici di base e fabbricazione seguita da trasformazione meno spinta degli stessi
	312	Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente all'industria, all'agricoltura (da aggiungere: fabbricazione di grassi e oli industriali di origine animale compresa nel gruppo ISIC 312)
	313	Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente al consumo all'ufficio (da escludere: fabbricazione di prodotti medicinali e farmaceutici (ex gru 319))
Classe 32	320	Lavorazione del petrolio
Classe 33		Industria dei prodotti minerali non metallici
	331	Fabbricazione di materiale da costruzione in laterizio
	332	Industria del vetro
	333	Fabbricazione di gres, porcellane, maioliche, terracotte e prodotti refrattari
	334	Fabbricazione di cemento, calce e gesso
	335	Fabbricazione di elementi per costruzione in calcestruzzo, cemento e gesso
	339	Lavorazione della pietra e di prodotti minerali non metallici
Classe 34		Produzione e prima trasformazione dei metalli ferrosi e non ferrosi
	341	Siderurgia (secondo il trattato CECA ivi comprese le cokerie siderurgiche integrate)
	342	Fabbricazione di tubi d'acciaio
	343	Trafilatura, stiratura, laminatura dei nastri, produzione di profilati a freddo
	344	Produzione e prima trasformazione di metalli non ferrosi
	345	Fondente di metalli ferrosi e non ferrosi
Classe 35		Fabbricazione di oggetti in metallo (eccettuate le macchine e il materiale da trasporto)
	351	Forgiatura, stampaggio, imbutitura di grandi pezzi
	352	Seconda trasformazione e trattamento anche superficiale dei metalli
	353	Costruzioni metalliche
	354	Costruzione di caldaie e serbatoi
	355	Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo (materiale elettrico escluso)
	359	Attività ausiliarie delle industrie meccaniche
Classe 36		Costruzione di macchine non elettriche
	361	Costruzione di macchine e trattori agricoli
	362	Costruzione di macchine per ufficio
	363	Costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli, di utensileria e utensili macchine

	364	Costruzione di macchine tessili ed accessori; costruzione di macchine per cuocere
	365	Costruzione di macchine e apparecchi per le industrie alimentari, chimiche e affini
	366	Costruzione di macchine per le miniere, le industrie siderurgiche e le fonderie, per l'edilizia e l'edilizia; costruzione di materiale per sollevamento e trasporto
	367	Fabbricazione di organi di trasmissione
	368	Costruzione di altri macchinari specifici
	369	Costruzione di altre macchine e apparecchi non elettrici
Classe 37		Costruzione di macchine e materiale elettrico
	371	Fabbricazione di fili e cavi elettrici
	372	Fabbricazione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale ed impianti
	373	Fabbricazione di macchine e materiale elettrico per l'industria
	374	Fabbricazione di materiale per telecomunicazioni, radar, di contattori, strumenti di apparecchiature elettromedicali
	375	Costruzione di apparecchiature elettroniche, di apparecchi radio, televisione, elettrodomestici
	376	Costruzione di apparecchi elettrodomestici
	377	Fabbricazione di lampadine e altro materiale per illuminazione
	378	Produzione di pile ed accumulatori
	379	Riparazione, montaggio, lavori d'installazione (di macchine elettriche)
ex Classe 38		Costruzione di materiale da trasporto
	383	Costruzione di automezzi e loro parti staccate
	384	Riparazione di automezzi, cicli, motocicli
	385	Costruzione di cicli, motocicli e loro parti staccate
	389	Costruzione di materiale da trasporto NAC
Classe 39		Industrie manifatturiere diverse
	391	Fabbricazione di <u>strumenti di precisione e di apparecchi di misura e controllo</u>
	392	Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e di apparecchi ortopedici (scarpe escluse)
	393	Fabbricazione di strumenti ottici e di apparecchiature fotografiche
	394	Fabbricazione e riparazione di orologi
	395	Bigiotteria, oreficeria, gioielleria, taglio delle pietre preziose
	396	Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali
	397	Fabbricazione di giochi, giocattoli e articoli sportivi
	399	Industrie manifatturiere diverse
Classe 40		Edilizia e genio civile
	400	Edilizia e genio civile (imprese non specializzate); demolizione
	401	Costruzione di immobili (d'abitazione ed altri)
	402	Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc.
	403	Installazioni varie per l'edilizia
	404	Finitura dei locali

Classe 20 A	200	Industrie dei grassi vegetali e animali
20 B		Industrie alimentari (eccettuata la fabbricazione di bevande)
	201	Macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne
	202	Industria casearia
	203	Preparazione di conserve di frutta e di legumi
	204	Conservazione del pesce ed altri prodotti del mare
	205	Lavorazione delle granaglie
	206	Panetteria, pasticceria, biscottificio
	207	Produzione e raffinazione dello zucchero
	208	Industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati
	209	Fabbricazione di prodotti alimentari diversi
Classe 21		Fabbricazione di bevande
	211	Industria dell'alcole etilico di fermentazione, del lievito e delle bevande alcoliche
	212	Industria del vino e delle bevande alcoliche assimilate (senza malto)
	213	Produzione di birra e malto
	214	Industria delle bevande analcoliche e delle acque gassate
ex 30		Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti
	304	Industria dei prodotti amilacei

Direttiva 75/368/CEE (attività previste nell'articolo 5, paragrafo 1)

Nomenclatura ISIC

ex 04	Pesca
	043 Pesca nelle acque interne
ex 38	Costruzione di materiale da trasporto
	381 Costruzione navale e riparazione di navi
	382 Costruzione di materiale ferroviario
	386 Costruzione di aerei (compresa la costruzione di materiale spaziale)
ex 71	Attività ausiliarie dei trasporti e attività diverse dai trasporti che rientrano nei seguenti gruppi
ex 711	Esercizio di carrozze con letti e carrozze ristorante; manutenzione del materiale ferroviario nelle officine di riparazione e pulizia delle carrozze
ex 712	Manutenzione del materiale da trasporto urbano, suburbano e interurbano di viaggiatori
ex 713	Manutenzione di altri materiali da trasporto stradale di viaggiatori (quali autotreno, autocarri, taxi)
ex 714	Esercizio e manutenzione di opere ausiliarie di trasporto stradale (quali strade, gallerie stradali a pagamento, stazioni stradali, parcheggi, depositi di autobus e tram)
ex 716	Attività ausiliarie relative alla navigazione interna (quali esercizio e manutenzione di porti navigabili, porti ed altri impianti per la navigazione interna: rimorchio e pilotaggio, posa di boe, carico e scarico di battelli ed altre attività analoghe, quali salvataggio allagato ed utilizzazione di depositi di barche)
73	Comunicazioni; poste e telecomunicazioni
ex 85	Servizi personali
	854 Lavanderia, lavaggio a secco e tintoria
ex 856	Studi fotografici: Ritratti e fotografie commerciali, esclusa l'attività di fotoreporter
ex 859	Servizi personali non classificati altrove, unicamente manutenzione e pulitura di locali

Direttiva 75/369/CEE (articolo 6: quando l'attività è considerata industriale o artigianale)

### Nomenclatura ISIC

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

a) acquisto e vendita di merci

- da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612);

- su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo, e su mercati non coperti;

b) attività che formano oggetto di altre direttive recanti misure transitorie le quali escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività.

### Lista II

Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafo 3)

## Gruppi 718 e 720 nomenclatura ISIC

Le attività ivi contemplate consistono in particolare:

- nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento (art. 2, punto B, lettera a).

---

### Lista III

#### Direttiva 82/489/CEE

ex 955      Parrucchieri (ad esclusione delle attività di pedicure e delle scuole professionali di cure di bellezza)

---

### Lista IV

#### Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafo 1)

## Gruppi 718 e 720 nomenclatura ISIC

Le attività ivi contemplate consistono in particolare:

- nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni collegate:

aa) concludendo per conto di committenti, contratti con gli imprenditori di trasporto:

bb) scegliendo il modo di trasporto, l'impresa e l'itinerario ritenuti più vantaggiosi per il committente;

cc) preparando il trasporto dal punto di vista tecnico (ad esempio: imballaggio necessario al trasporto); effettuando diverse operazioni accessorie durante il trasporto (ad esempio: provvedendo all'approvvigionamento di ghiaccio per i vagoni refrigeranti);

dd) assolvendo le formalità collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole;

ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali;

ff) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilità di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci;

- nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione;



- nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorità portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.)

[Attività previste all'articolo 2, punto A, lettere a), b) o d)].

---

Lista V

Direttiva 64/222/CEE e direttiva 70/523/CEE

a)

[articolo 4, punto 5, lettera a) della presente direttiva]

Direttiva 64/222/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 64/224/CEE)

1. Attività professionali dell'intermediario incaricato, in virtù di uno o più mandati, di preparare o concludere operazioni commerciali a nome e per conto di terzi.
2. Attività professionali dell'intermediario che, senza un incarico permanente, mette in relazione persone che desiderano contrattare direttamente, o prepara le operazioni commerciali o aiuta a concluderle.
3. Attività professionali dell'intermediario che conclude operazioni commerciali a nome proprio per conto di terzi.
4. Attività professionali dell'intermediario che effettua per conto di terzi vendite all'asta all'ingrosso.
5. Attività professionali degli intermediari che vanno di porta in porta per raccogliere ordinazioni.
6. Attività di prestazioni di servizi effettuate a titolo professionale da un intermediario salariato che è al servizio di una o di più imprese commerciali, industriali o artigianali.

b)

[articolo 4, punto 5, lettera b) della presente direttiva]

Direttiva 70/523/CEE

Attività non salariate del commercio all'ingrosso di carbone e attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112, nomenclatura ISIC)

---

## Lista VI

Direttive 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 82/470/CEE

1

### Direttiva 68/364/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 68/363/CEE)

Ex gruppo 612 ISIC

Commercio al minuto

Attività escluse:

012	Locazione di macchine agricole
640	Affari immobiliari, locazione
713	Locazione di automobili, di vetture e di cavalli
718	Locazione di carrozze e vagoni ferroviari
839	Locazione di macchine per ditte commerciali
841	Locazione di posti di cinematografo e noleggio di film
842	Locazione di posti di teatro e noleggio di attrezzature teatrali
843	Locazione di battelli, locazione di biciclette, locazione di apparecchi autor introduzione di moneta
853	Locazione di camere arredate
854	Locazione di biancheria
859	Locazione di indumenti

2

### Direttiva 68/368/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 68/367/CEE)

Nomenclatura ISIC

Ex classe 85 ISIC:

1. Ristoranti e spacci di bevande (gruppo ISIC 852)
2. Alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo ISIC 853)

3

### Direttiva 75/368/CEE (articolo 7)

Tutte le attività elencate nell'allegato della direttiva 75/368/CEE, fatte salve le attività riprese nell'articolo 5 di detta direttiva (lista I, n. 3 del presente allegato).

Nomenclatura ISIC

ex 62	Banche ed altri istituti finanziari
<del>ex 620</del>	<del>Agenzie di brevetti ed imprese di distribuzione dei canoni</del>
ex 71	Trasporti
ex 713	Trasporti su strada di passeggeri, esclusi i trasporti effettuati con autoveicoli
ex 719	Esercizio di condutture destinate al trasporto di idrocarburi liquidi e di altri prodotti liquidi
ex 82	Servizi forniti alla collettività
827	Biblioteche, musei, giardini botanici e zoologici
ex 84	Servizi ricreativi
843	Servizi ricreativi non classificati altrove: <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività sportive (campi sportivi, organizzazioni di incontri sportivi, ecc.), esclusa attività di istruttore sportivo</li> <li>- attività di gioco (scuole di cavalli, campi da gioco, campi da corse, ecc.)</li> <li>- attività ricreative (circhi, parchi di attrazione ed altri divertimenti, ecc.).</li> </ul>
ex 85	Servizi personali
ex 851	Servizi domestici
ex 855	Istituti di bellezza ed attività di manicure, escluse le attività di pedicure, le scuole professionali di cure di bellezza e di parrucchiere
ex 859	Servizi personali non classificati altrove escluse le attività dei massaggiatori sportivi, parasanitari e delle guide di montagna, raggruppate nel modo seguente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- disinfezione e lotta contro gli animali nocivi</li> <li>- locazione di vestiti e guardaroba</li> <li>- agenzie matrimoniali e servizi analoghi</li> <li>- attività a carattere divinatorio e congetturale</li> <li>- servizi igienici ed attività connesse</li> <li>- pompe funebri e manutenzione dei cimiteri</li> <li>- guide accompagnatrici ed interpreti turistici</li> </ul>

4

Direttiva 75/369/CEE (articolo 5)

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

a) acquisto e vendita di merci:

- da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612)

- su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo e su mercati non coperti;

b) attività che formano oggetto di misure transitorie che escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività.

5

Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafo 2)

[Attività menzionate nell'articolo 2, punto A, lettere c) ed e), punto B, lettera b), punto C e D].

Tali attività consistono in particolare:

- nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci;
- nel fungere da intermediario nell'acquisto, vendita o nolo di navi;
- nel preparare, negoziare, e concludere contratti per il trasporto di emigranti;
- nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc.;
- nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l'oggetto o la merce ricevuta in deposito;
- nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima della vendita, sia in transito per il o dal mercato;
- nell'effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli;
- nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci.

---

## Parte seconda

### Attività diverse da quelle previste nella parte prima

1

Direttive 63/261/CEE, 63/262/CEE, 65/1/CEE, 67/530/CEE, 67/531/CEE, 67/532/CEE, 68/192/CEE, 68/415/CEE e 71/18/CEE

### Nomenclatura ISIC

Classe ex 01      Agricoltura

in particolare:

- a) agricoltura generale, compresa la viticoltura, la coltivazione di alberi da frutto, la produzione delle sementi, l'orticoltura, la floricoltura e la coltivazione di piante ornamentali anche in serra
- b) l'allevamento del bestiame, l'avicoltura, la conigliicoltura, l'allevamento di animali da pelliccia e allevamenti vari, l'apicoltura, la produzione della carne, del latte, della lana, delle pelli e pellicce, delle uova e del miele;
- c) i lavori di agricoltura, d'allevamento ed orticoltura effettuati a forfait o sotto contratto.

2

Direttiva 63/607/CEE

(Films)

3

Direttiva 64/223/CEE

Nomenclatura ISIC

ex Gruppo 611 Commercio all'ingrosso (escluso quello dei medicinali e prodotti farmaceutici, dei prodotti tossici e dei prodotti patogeni e quello del carbone)

4

Direttiva 64/428/CEE

Nomenclatura NICE

	Gruppo	
Classe 11		Estrazione e preparazione dei combustibili solidi
	111	Estrazione e preparazione di carbon fossile
	112	Estrazione e preparazione di lignite
Classe 12		Estrazione di minerali metallici
	121	Estrazione di minerali di ferro
	122	Estrazione di minerali metallici non ferrosi ed attività connesse
	ex 130	Estrazione di petrolio e di gas naturale (prospezione e trivellazione escluse)
Classe 14	140	Estrazione di materiale da costruzione e di terre refrattarie
Classe 19	190	Estrazione di altri minerali, torbiere

5

Direttiva 65/264/CEE

(Cinema)

6

Direttiva 66/162/CEE

Nomenclatura ISIC

Ramo 5 Elettricità, gas, acqua, vapore e servizi sanitari

7

Direttiva 67/43/CEE

Nomenclatura ISIC

Ex Gruppo 640	Affari immobiliari (escluso 6401)
Gruppo 839	Servizi forniti alle imprese non classificate altrove (ad eccezione delle attività del settore di stampa, dell'agente di dogana, di consulenze in materia economica, finanziaria, commercio, statistica, nonché in materia di lavoro, di uffici recupero - crediti)

8

Direttiva 67/654/CEE

Nomenclatura ISIC

Classe 02	Silvicoltura e sfruttamento forestale
021	Silvicoltura
022	Sfruttamento forestale

9

Direttive 68/369/CEE e 70/451/CEE

Nomenclatura ISIC

ex Gruppo 841	Produzione, distribuzione e proiezione di film
---------------	--

10

Direttiva 69/82/CEE

Nomenclatura ISIC

ex Classe 13	
ex 130	Petrolio grezzo e gas naturale (prospezione e trivellazione)

11

Direttiva 70/522/CEE

Nomenclatura ISIC

ex Gruppo 6112	Carbone
----------------	---------



Repertorio Atti n. 1446 del 9 Maggio 2002

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE  
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI  
E LE PROVINCE AUTONOME

CONFERENZA STATO-REGIONI  
SEDUTA DEL 9 MAGGIO 2002

**Oggetto:** Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 1999/42/CE del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

**La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano**

VISTA la direttiva in argomento che rientra nell'allegato B della legge 1° marzo 2002, n. 39 - legge comunitaria 2001- pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002;

VISTO lo schema di decreto in oggetto, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con note del 16 e del 23 aprile 2002;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni hanno espresso il proprio avviso favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame;

**Esprime parere favorevole**

ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 1999/42/CE del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con note del 16 e 23 aprile 2002.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

Il Segretario  
(Dott. Riccardo Carpino)

*Riccardo Carpino*

Nome, Cognome, Data

Il Presidente  
(Sen. Enrico La Loggia)

*Enrico La Loggia*



*aw*